

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

Estratto dal verbale della seduta del 25/03/1996 (punto N. 50)

DELIBERAZIONE ORDINARIA

N. 00358 del 25/03/1996

Proponente: MARTINI CLAUDIO

Dipartimento: SANITA' POLITICHE SALUTE

Servizio: 007000

Presenti:

CHITI VANNINO

FONTANELLI PAOLO

MARCUCCI MARIALINA

BARBINI TITO

BENESPERI PAOLO

CAZZOLA FRANCO

DEL LUNGO CLAUDIO

GELONI FABRIZIO

GIANNARELLI PAOLO

MARTINI CLAUDIO

SILIANI SIMONE

VENTURA MICHELE

Assenti:

PERICCIOLI MORENO

Presidente della seduta:

CHITI VANNINO

Segretario della seduta:

FONTANELLI PAOLO

Oggetto:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE AGGIUNTIVE ED ECONOMICHE DA EROGARE A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA, PER SERVIZIO E CATEGORIE ASSIMILATE PER L'ANNO 1996 E FINO A NUOVE DETERMINAZIONI.

Allegati parte integrante N. : 004

U/E	Capitolo	Codice Zona	Impegno Accert.	Anno ges. residui	Importo
U	17004-....	350.000.000
-....
-....
-....

Dipartimenti interessati:

SANITA' POLITICHE SALUTE PROGRAMM.RIS.FINANZ.PATR.

Ricevuta dalla C.C.A.R. il 28/03/1996

La C.C.A.R. non ha riscontrato vizi con decisione N. 228 del 11/04/1996

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 57, 3° comma della legge 23.12.1978, n. 833, sono fatte salve, rispetto ai livelli delle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive ortopediche e protesiche erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge 833/78 agli invalidi per causa di guerra, di servizio e categorie assimilate;
- che con delibera Consiglio Regionale n. 662/80 è stato deliberato il mantenimento dei livelli assistenziali a favore delle sopracitate categorie;
- che in relazione all'erogazione di tali prestazioni la Giunta Regionale annualmente assume specifiche determinazioni in merito;
- che con delibera n. 11897/91 la Giunta Regionale ha previsto per l'anno 1992 e fino a nuove determinazioni le prestazioni da erogare alle predette categorie;
- che tra i benefici già concessi agli invalidi di guerra per servizio e categorie assimilate sono previsti, oltre alle prestazioni sanitarie e protesiche aggiuntive, anche contributi di natura economica in vari settori dell'assistenza;

RILEVATO:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 7 legge 409/91 è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato;
- che il Ministero della Sanità con nota n. 100/SCPS 15.18303 del 2 dicembre 1994 ha precisato che secondo il dettato letterale del comma 3 dell'art. 57 L. 833/78 le prestazioni che tutt'ora debbono essere garantite alle su richiamate categorie di cittadini sono "le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche" e che la puntualizzazione rivolta dalla norma alle prestazioni sanitarie porta automaticamente ad escludere quelle prestazioni che, pur riconosciute dai regolamenti degli enti di provenienza, non possono configurarsi come prestazioni sanitarie;

- che le associazioni di categoria hanno fatto richiesta di mantenere tra le prestazioni economiche quelle già previste dalla normativa precedente alla riforma sanitaria già erogate alle suddette categorie ai sensi della delibera Consiglio Regionale n. 662/80;

CONSIDERATO:

- che è necessario individuare, così come previsto dalla normativa vigente, le prestazioni economiche erogabili a carico del Fondo Sanitario identificabili esclusivamente con i contributi per cure climatiche e per soggiorni terapeutici in quanto prestazioni sanitarie a carattere preventivo;

- che è opportuno prevedere il mantenimento delle prestazioni economiche relative ai soggiorni termali già erogati ai sensi della delibera C.R. 662/80;

- che con propria delibera n. 11897 del 27-12-1991 la Giunta Regionale ha determinato i livelli di prestazioni relativi all'anno 1992 fino a nuove determinazioni;

- che ai medesimi è opportuno applicare il tasso inflattivo previsto per il 1993, 1994 e 1995 in maniera da adeguarli al costo della vita;

RITENUTO, al fine di evitare disparità di trattamenti nei confronti dei soggetti assistiti dalle UU.SS.LL. Toscane:

- di disporre che le prestazioni economiche da erogare a carico del Fondo Sanitario Nazionale sono esclusivamente i contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici;

- di prevedere a carico del fondo regionale per l'assistenza sociale il mantenimento delle prestazioni economiche relative ai soggiorni termali a favore dei soggetti che finora ne hanno usufruito e comunque non oltre il limite della spesa sostenuta da ciascuna USL per l'anno 1994;

- di indicare alle UU.SS.LL. le prestazioni sanitarie e protesiche aggiuntive da erogare a favore degli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate già concesse ai sensi delle disposizioni vigenti alle soprannominate categorie;

- di incrementare le prestazioni economiche relative alle cure climatiche e soggiorni terapeutici del tasso inflattivo risultato per gli anni 1993, 1994, 1995;

- di incrementare le prestazioni economiche relative ai soggiorni termali del tasso inflattivo risultato per gli anni 1993, 1994, 1995;

VISTI:

- l'art. 57, 3° comma della L. 23.12.78, n. 833;
- l'art. 5 comma 7 legge 409/91;
- il punto 7 dell'art. 2 D.M. Sanità 28 dicembre 1992;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di indicare le modalità e i limiti dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e delle prestazioni economiche relative ai soggiorni climatici e terapeutici da parte delle UU.SS.LL. sulla base di quanto contenuto nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, a favore degli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate;
- 2) di mantenere, a carico del fondo regionale per l'assistenza sociale, le prestazioni economiche relative ai soggiorni termali a favore degli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate esclusivamente per i soggetti che finora ne hanno usufruito e comunque non oltre il limite della spesa sostenuta da ciascuna USL per l'anno 1994;
- 3) di indicare le modalità e i limiti dell'erogazione delle prestazioni economiche relative ai soggiorni termali da parte delle UU.SS.LL. sulla base di quanto contenuto nell'allegato "B" parte integrante della presente deliberazione;
- 4) di stabilire i nuovi livelli dei benefici economici da erogare agli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate per l'anno 1996 secondo la tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato "C");
- 5) di confermare le prestazioni protesiche ed ortopediche già previste dalla deliberazione G.R. n. 11897/91 a favore degli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate e fatte salve dal nomenclatore tariffario di cui al D.M. Sanità 28.12.92 come da elenco contenuto nell'allegato "D" che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che gli oneri relativamente all'anno 1996, per la somma di Lire 350.000.000, per l'assistenza economica relativa ai soggiorni termali sono a carico del fondo regionale per l'assistenza sociale - Capitolo 17004 del Bilancio relativo all'esercizio 1996 ove risulta disponibile pari somma a tale fine destinata come da prima variazione di Bilancio;
- 7) di provvedere alla assegnazione e liquidazione alle Aziende USL della somma suddetta dietro presentazione di documentata richiesta, entro e non oltre i limiti dello stanziamento previsto al precedente punto 6;

8) di dare atto che gli oneri per l'assistenza sanitaria, protesica aggiuntiva ed economica relativa ai soggiorni climatici e terapeutici faranno carico al fondo sanitario nazionale.

9) di dichiarare il presente atto soggetto al controllo della CCAR ai sensi dell'art. 1 lett. b) del D. Lgs. 13.2.93 n. 40.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
(DR. M. BORRI)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Romano Percopo)

IL COORDINATORE
(GIANCARLO ROSSINI)

EB/lc

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE ORDINARIA

N. 00358 del 25/03/1996

La presente copia, composta da una pagina frontespizio, 4 pagina(e) di testo e questa pagina di attestazione, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo,

E' CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA.

L'originale dell'estratto dal verbale sottoscritto dal Coordinatore della Segreteria della Giunta Dr. Mario Borri e il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta sono conservati presso la Segreteria della Giunta sotto la responsabilità del Coordinatore. La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall'art. 6-quater della L.15.3.1991 n. 80 e dall'art. 3 del D.LG. 12.2.1993 n. 39.

Stampato presso SANITA' POLITICHE SALUTE il giorno 15/04/1996

ALLEGATO "A"

Prestazioni assistenza sanitaria e modalità di erogazione

- 1) Assistenza medica generica e specialistica ambulatoriale e ospedaliera:

è assicurata attraverso i normali canali dell'assistenza sanitaria;

- 2) Assistenza farmaceutica:

è assicurata ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

- 3) Assistenza protesica e ortopedica:

è assicurata ai sensi del Decreto Ministeriale 28.12.1992 "Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", (Supp. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/93 n. 9) e prestazioni previste dalla presente deliberazione (allegato "D").

Gli adempimenti amministrativi, anche per le forniture delle prestazioni di cui all'allegato "D" sono quelli previsti dal D.M. Sanità 28.12.92, dalla circolare n. 77 Regione Toscana del 6.11.1991 e dalla circolare prot. III/33358/AD/4.2 del 25.05.1993.

Per i codici 27.14.001 - 27.14.003 di cui al sopracitato nomenclatore tariffario, "calzatura di rivestimento protesi e di accompagnamento" - che non comporta nè il modello in gesso, nè la forma - è possibile la fornitura in forma indiretta.

In particolare per quanto attiene la ripetibilità delle prestazioni, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. Sanità 28.12.1992; per quei casi in cui non sia specificato il tempo tra una erogazione e la successiva comprese le prestazioni di cui all'allegato "D" della presente deliberazione, si dovrà tener conto del verificarsi di una delle sottoindicate condizioni:

- a) particolari necessità terapeutiche e riabilitative;
- b) modifica stato psico-fisico dell'invalido;
- c) usura del presidio;
- d) smarrimento o rottura accidentale;

4) Assistenza odontostomatologica:

cure stomatologiche, protesi dentarie (delibera G.R. n. 11589 del 27.12.90 e n. 2439 del 29.03.1993) - erogazione sia in forma diretta che indiretta.

Le protesi dentarie vengono fornite agli invalidi pensionati per lesioni maxillo-dentarie e/o per infermità che direttamente o indirettamente portano ad una edentulia o necessitano di una masticazione ottimale (pensionati per diabete pancreatico, esiti gravi di malattia tubercolare o esiti di intervento chirurgico per tbc., ulcera gastroduodenale radiograficamente accertata o esiti di gastrectomia, epilessia, infermità mentale, nel caso che gli invalidi siano stati sottoposti a terapia convulsivante).

Modalità di concessione: domanda, preventivo, autorizzazione, accertamento della rispondenza della protesi al relativo preventivo. Garanzia 4 anni.

Sostituzione anche prima di tale termine ove la protesi si riveli inadatta all'uso cui è destinata.

5) Assistenza protesica acustica

Le forniture di protesi acustiche agli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate sono mantenute, in base a quanto disposto dall'art. 57 della L. 833/78, ai livelli assistenziali già acquisiti, in relazione alla infermità pensionata (ipoacusia).

6) Cure climatiche:

sono concesse, per un periodo di 21 giorni, agli invalidi pensionati per infermità tubercolare, che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:

- 1 - esiti di intervento demolitore del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
- 2 - decorticazione pleurica;
- 3 - esiti di toracoplastica;
- 4 - tbc. polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
- 5 - esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteo-articolare, o laringea;
- 6 - esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
- 7 - nefrectomia per tbc renale;
- 8 - coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
- 9 - fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;

10- compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare.

Le cure climatiche sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla 1ª categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze della infermità pensionata (ciechi, amputati e mentali).

Per tali cure viene concesso un contributo giornaliero.

Analogo contributo viene concesso per l'accompagnatore, durante il periodo delle cure, agli invalidi che siano nella impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

Tale necessità deve essere certificata dal medico curante dell'assistito con certificazione specifica ed autorizzata dalla azienda-USL competente.

Documentazione da esibire per la concessione del contributo:

presentazione di certificazione rilasciata dalla U.O. prevenzione ed attività sanitarie di comunità o dalle U.O. attività sanitarie distrettuali della Azienda - USL che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località climatica e il periodo.

Tale certificato può essere sostituito da analoga dichiarazione della autorità di P.S. o dei carabinieri o del Sindaco.

Quando le prestazioni vengono effettuate fuori regione, la documentazione sarà predisposta secondo le modalità stabilite dalla regione ospitante.

Il contributo viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, previa presentazione di documentazione di

spesa debitamente quietanzata. In carenza di quietanza, ma comunque in presenza di certificazione che attesti la permanenza come sopra descritto, il contributo giornaliero liquidabile è pari al 50% dell'importo previsto.

Gli invalidi pensionati per infermità tubercolare ammessi al soggiorno climatico possono optare per un ciclo di cure idropiniche ove siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica per la cura di altra infermità coesistente attinente alla malattia tubercolare.

7) Soggiorni terapeutici

Hanno carattere convalescenziiale e di medicina preventiva e sono effettuabili in qualunque periodo dell'anno.

Agli invalidi che in conseguenza della infermità pensionata abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi è concesso il soggiorno terapeutico.

Quadri clinici per l'ammissione al soggiorno:

- a - insufficienza respiratoria cronica;
- b - risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
- c - insufficienza cardiovascolare non scompensata;
- d - gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;
- e - invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno psichiatra.

Il soggiorno viene concesso in ambiente e clima idoneo, per un periodo di 21 gg.

Agli invalidi, per i quali risulti comprovata l'assoluta incapacità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, oppure siano sottoposti a tutela, è concesso l'accompagnatore durante il soggiorno.

Il soggiorno terapeutico è incompatibile con le cure climatiche.

Documentazione da esibire per la concessione del contributo:

presentazione di certificazione rilasciata dalla U.O. prevenzione ed attività sanitarie di comunità o dalla U.O. attività sanitarie distrettuali della Azienda - USL che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località climatica e il periodo.

Tale certificato può essere sostituito da analoga dichiarazione della autorità di P.S. o dei carabinieri o del Sindaco.

Quando le prestazioni vengono effettuate fuori regione, la documentazione sarà predisposta secondo le modalità stabilite dalla regione ospitante.

Il contributo viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, previa presentazione di documentazione di spesa debitamente quietanzata. In carenza di quietanza, ma comunque in presenza di certificazione che attesti la permanenza come sopra descritto, il contributo giornaliero liquidabile è pari al 50% dell'importo previsto.

Per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici non viene stabilito alcun termine per la presentazione della domanda da parte dell'invalido.

Si precisa inoltre che per "spese alberghiere" per le quali è previsto il contributo economico a favore di assistiti che beneficino di cure climatiche e soggiorni terapeutici, si intendono anche altre forme di ospitalità, oltre a quella alberghiera.

8) contributo per le spese di adattamento auto:
erogato ai soggetti e con le modalità di cui all'art. 27 della L. 104 del 5 febbraio 1992.

Cure termali

- a) Le cure termali sono concesse, per le patologie di cui al decreto Min. San. del 15 dicembre 1994 per un periodo di 15 giorni, ridotti a 13 per le cure idropiniche a Montecatini, agli invalidi che, per le infermità dipendenti da cause di guerra o di servizio, ne presentino l'indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento termale.

Per tali cure viene concesso un contributo giornaliero.

Le Aziende UU.SS.LL. assicurano l'erogazione dei massaggi fisici connessi alle prestazioni termali, purchè attinenti allo stato specifico di invalidità, come da delibera della Giunta Regionale n. 1520 del 26.2.90; gli stessi devono essere preventivamente autorizzati dalle Aziende UU.SS.LL.

Per gli invalidi che effettuano le cure termali in strutture ubicate fuori del territorio regionale, è prevista l'erogazione delle prestazioni di massoterapia nella forma indiretta.

Per le prestazioni di massoterapia le modalità di autorizzazione, di erogazione, i costi, anche per la forma indiretta, sono regolamentati dalla delibera n. 1520 del 26.2.90 e allegati.

Gli invalidi per causa di guerra, di servizio e categorie assimilate, possono ottenere, come previsto dall'Accordo Nazionale per le convenzioni termali 1991, altro ciclo per malattia non oggetto di pensione. Per questo non è comunque concesso il contributo giornaliero previsto per le cure termali a favore della stessa categoria.

Analogo contributo viene concesso per l'accompagnatore, durante il periodo delle cure, agli invalidi che siano nella impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

Tale necessità deve essere certificata dal medico curante dell'assistito con certificazione specifica ed autorizzata dalla Azienda USL competente.

Per la concessione del contributo deve essere presentata idonea documentazione di spesa, debitamente quietanzata, concernente il soggiorno effettuato, la presenza dell'accompagnatore, se autorizzato, e le prestazioni termali usufruite.

In carenza di quietanza, ma comunque in presenza di certificazione che attesti la fruizione della prestazione termale, il contributo giornaliero liquidabile è pari al 50% dell'importo previsto.

Si precisa inoltre che per "spese alberghiere" per le quali è previsto il contributo economico a favore di assistiti che beneficino di prestazioni termali, si intendono anche altre forme di ospitalità oltre quella alberghiera.

ALLEGATO "C"

Prestazioni economiche

DAL 2005

- 1) Contributo per spesa di adattamento auto:
20% dell'importo della spesa sostenuta

a carico del fondo sanitario

€ 84,08

- 2) Cure climatiche (°) - 21 gg. vedi all. A punto 6
Contributo di lire 54.300 giornaliera

a carico del fondo sanitario

- 3) Soggiorni terapeutici (°) - 21 gg. vedi all. A punto 7
Contributo di lire 54.300 giornaliera

a carico del fondo sanitario

- 4) cure termali - 15 gg. ridotti a 13 per le cure idropiniche

Contributo di lire 54.300 giornaliera

a carico del fondo regionale per l'assistenza sociale

(°) comprensivo delle spese di viaggio